

Milano, 29 dicembre 2020

Partner

Dott. Comm. Corrado Colombo
Avv. Vittorio Versace
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottorssa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimetti
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mariani
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Comunicazione n. 14/2020

Oggetto: Nuove specifiche tecniche fatturazione elettronica

Gentili Clienti,

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le **nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica** utilizzabili **obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021**.

Le novità introdotte riguardano principalmente:

- nuovi codici per identificare il **“Tipo documento”** (es. fatture emesse per l'applicazione del Reverse Charge o autofatture per autoconsumo/cessioni gratuite);
- nuovi codici dettaglio in merito alla **“Natura”** dell'operazione (es. operazioni non imponibili distinte in specifici codici per individuare le diverse casistiche);
- nuove codifiche **“Tipo ritenuta”** per specificarne la destinazione (es. INPS, Enasarco, ENPAM ecc.).

Tipologia documento

Sono stati introdotti nuovi codici “tipologia documento” al fine di identificare con maggior dettaglio la tipologia del documento che l'operatore economico dovrà emettere. Fino ad oggi, i codici tipologia documento sono stati solo sette ma, dal 1° gennaio 2021, diventeranno diciotto.

Riportiamo di seguito una tabella con tutti i codici tipologia documento, evidenziando in rosso quelli di nuova introduzione:

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/Anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
<u>TD16</u>	<u>Integrazione fattura reverse charge interno</u>
<u>TD17</u>	<u>Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero</u>
<u>TD18</u>	<u>Integrazione per acquisto di beni intracomunitari</u>
<u>TD19</u>	<u>Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72</u>
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
<u>TD21</u>	<u>Autofattura per splafonamento</u>
<u>TD22</u>	<u>Estrazione beni da Deposito IVA</u>
<u>TD23</u>	<u>Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA</u>
<u>TD24</u>	<u>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)</u>
<u>TD25</u>	<u>Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)</u>
<u>TD26</u>	<u>Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)</u>
<u>TD27</u>	<u>Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa</u>

Di particolare rilievo sono le novità riguardanti il **reverse charge** e la **fatturazione differita**.

Ricordiamo che per previsione normativa, nel caso di acquisti da operatori esteri di beni o servizi (*reverse charge esterno*) o acquisti di particolari beni/servizi previsti dagli articoli 17 e 74 del DPR 633/1972 (*reverse charge interno*) l'operatore economico è tenuto all'applicazione dell'inversione contabile attraverso l'integrazione del documento o l'emissione di autofattura, al fine di assolvere correttamente l'IVA.

Per il reverse charge interno era prevista, in alternativa all'integrazione analogica del documento, la facoltà (non obbligo) di predisporre un altro documento da allegare alla fattura ricevuta, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, ed inviarlo allo SDI al fine di ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Con il nuovo tracciato sono stati ampliati i casi per i quali sarà possibile procedere all'invio allo SDI di un documento elettronico per adempiere all'integrazione contabile (indicando i dati del cedente nel campo "CedentePrestatore" e i propri nel campo "CessionarioCommittente").

Riepilogando, tale documento potrà essere emesso per:

- il reverse charge interno, utilizzando il codice tipo documento TD16;

- il reverse charge esterno, utilizzando i codici tipo documento TD17 per acquisto di servizi dall'estero, TD18 per acquisti di beni UE e TD19 in caso di acquisti di beni da soggetti Extra-UE, diversi dalle importazioni.

La trasmissione allo SDI di tali documenti, permetterebbe di evitare l'invio del c.d. esterometro.

Attualmente tale procedimento resta una facoltà a disposizione dell'operatore economico, non un obbligo; a meno di ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate, si potrà continuare ad applicare l'inversione contabile come effettuato finora.

Per quanto attiene la **fattura differita**, il precedente tracciato non prevedeva una determinata tipologia di documento per l'emissione; anche in questi casi, infatti, si utilizzava il classico codice TD01.

Con l'introduzione del nuovo tracciato invece, sono stati previsti i codici TD24 e TD25 che permettono di identificare rispettivamente:

- la **fattura elettronica differita ex art. 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/1972**, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o altro documento analogo, oltre che alle prestazioni di servizi identificabili grazie ad idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. Ricordiamo che in tal caso il termine per l'emissione del documento è fissato entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
- La **fattura elettronica "super differita" ex art. 21 comma 4 lettera b) del DPR 633/1972**, per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti del terzo per il tramite del cedente (triangolazioni interne). Ricordiamo che in tal caso il termine per l'emissione del documento è fissato entro il mese successivo a quello di spedizione o consegna dei beni.

Codici natura

I nuovi codici natura hanno la finalità di fornire un maggior dettaglio alla natura dell'operazione rappresentata nella fattura elettronica: ricordiamo infatti che dal 1° gennaio 2021 non saranno più utilizzabili le vecchie categorie generiche ma **sarà obbligatorio utilizzare le nuove "sottocategorie" di codici natura.**

Riportiamo di seguito una tabella con tutti i codici natura, evidenziando in rosso quelli di nuova introduzione, ed in azzurro quelli non più utilizzabili dal 1° gennaio 2021:

Codice	Descrizione
N1	escluse ex art.15
N2	non soggette (non più valido dal 1° Gen 2021)
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7 - septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette – altre operazioni non soggette
N3	non imponibili (non più valido dal 1° Gen 2021)
N3.1	non imponibili – esportazioni
N3.2	non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (non più valido dal 1° Gen 2021)
N6.1	inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE

Particolare attenzione dovrà esser posta soprattutto alle operazioni non imponibili e in regime di inversione contabile, poiché il nuovo tracciato obbligherà ad inquadrare l'operazione oggetto di fatturazione con la relativa casistica IVA, identificata da specifiche sottocategorie di codici natura. **Non sarà più sufficiente utilizzare i generici codici N3 ed N6.**

Tipologia ritenuta

Le tipologie di ritenute utilizzabili passeranno da due a sei, a seguito dell'introduzione di codici ritenuta relativi agli enti previdenziali (INPS, ENASARCO ed ENPAM).

Riportiamo di seguito una tabella con tutti i codici tipologia documento, evidenziando in rosso quelli di nuova introduzione:

Codice	Descrizione
RT01	Ritenuta d'acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02	Ritenuta d'acconto (ritenuta persone giuridiche)
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Viene infine prevista l'eliminazione dell'obbligo di compilare il campo relativo all'importo dell'imposta di bollo (sarà necessario indicare l'apposito *flag* nel campo "BolloVirtuale") e l'introduzione del nuovo codice "Modalità pagamento" per il PagoPA.

Segnaliamo che il Sistema Di Interscambio accetterà fatture trasmesse dopo il 31 dicembre 2020 utilizzando il vecchio tracciato **solo se nel campo "DataFattura" sarà indicato un giorno antecedente al 1° gennaio 2021.**

Le fatture con data successiva al 1° gennaio 2021 dovranno obbligatoriamente applicare il nuovo tracciato.

Porgiamo con l'occasione i migliori saluti

TCA – Triberti Colombo & Associati